



SENT. N. \_\_\_\_\_

CRON.N. \_\_\_\_\_

R.G. N. 4601/2001

REP. N. \_\_\_\_\_

Spedita il: 14.05.2003

Depositata il: \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA**  
**Dott. ANTONIO TOMA**

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. 4601/2001 Ruolo Generale promossa

**D A:**

**R.A.**, residente a .....elettivamente domiciliata in Bologna, Galleria Cavour n° 3 presso lo studio della Dott.ssa Costa Stefania, che la rappresenta e difende con mandato in calce all'atto di citazione.

ATTRICE

**C O N T R O**

**S.A.I. SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.p.A.**, corrente a Torino, Corso Galileo Galilei n° 12, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, via Dé Gombruti n° 16 presso lo studio dell'Avv. Marco Riponi che la rappresenta e difende con procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

## **OGGETTO: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione, ritualmente notificato il 24.08.2001, R. A., conveniva in giudizio, dinanzi a questa Autorità Giudiziaria, esponendo:

- che, in data 22.05.2000 l'odierna Assicuratrice stipulava una polizza assicurativa, con la Compagnia di Assicurazione S.A.I., avente per oggetto la copertura di malattia ed infortuni;
- che, la polizza veniva sottoscritta dalla signora R. A. nel momento medesimo in cui un agente della Assicurazione S.A.I. sig. M. M., dell'agenzia assicurativa di..... (.....), le descriveva e spiegava il contenuto della copertura assicurativa, senza che la medesima avesse contattato alcuno;
- che, alla fine del mese di Settembre 2000, a causa dell'insorgere di un fastidio agli arti inferiori, la signora R. si rivolgeva, su indicazione del proprio medico di base, ad una dottoressa specialista in angiologia, la quale consigliava una consulenza chirurgica;
- che, all'inizio del mese di Novembre 2000, la signora R. avendo eseguito la consulenza chirurgica che consigliava l'intervento alle vene, contattava gli uffici dell'Assicurazione S.A.I., agenzia di .....(.....), per informarsi circa la risarcibilità delle spese dell'intervento, onde valutare ed eseguire lo stesso privatamente o tramite strutture USL ( i cui tempi di attesa sarebbero stati comunque lunghi ), il personale in agenzia, tra cui il sig. M. , rassicuravano la signora R. circa la completa risarcibilità da parte della compagnia delle spese mediche, anche se sostenute presso strutture private;
- che, la signora R. prenotava quindi l'intervento presso la casa di cura privata "Villa Verde", in Bologna, via San Mamolo n° 45, dove, come indicatogli dal sig. M., chiedeva al personale impiegatizio di prendere contatti con la compagnia di assicurazione per l'inoltro dei documenti comprovanti le spese, stante che, l'assicurazione, avrebbe provveduto direttamente al pagamento delle medesime;
- che, in data 07.11.2000 la signora R. si sottoponeva a intervento di varici all'arto inferiore destro; quando stava per avere inizio l'operazione, veniva informata che era pervenuta una telefonata alla casa di cura, da parte di un incaricato dell'assicurazione S.A.I., con la quale era stato comunicato che l'intervento non sarebbe stato pagato dalla

- compagnia assicurativa;
- che, l'odierna attrice, dimessa dalla casa di cura, inviava tutta la documentazione medica e le fatture di spesa, per un totale di £ 5.436.100 all'agenzia assicurativa S.A.I: ..... di chiedendo, legittimamente, il rimborso di dette spese;
  - che, in data 08.02.2001, come si evince dal timbro postale, la signora R. riceveva dalla sede assicurativa di Milano, lettera datata 22.12.2000 nella quale le veniva negato il rimborso delle spese sostenute con la motivazione di "patologia preesistente da stipula della polizza", dello stesso contenuto anche la successiva lettera ( pervenuta a seguito delle doglianze dell'odierna attrice ) della S.A.I., settore soluzioni assicurative, area retail – famiglie, di Torino;

in conclusione l'attrice chiede di accertare e dichiarare che la Compagnia di Assicurazione S.A.I. non ha adempiuto agli obblighi contrattuali e conseguentemente condannarla a rifondere a parte attrice tutte le spese sostenute per l'intervento chirurgico, pari a £ 5.436.100, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data in cui dette spese sono state sostenute, ovvero 08.11.2000, fino alla data in cui saranno effettivamente rimborsate.

Secondo il rito, si costituiva la convenuta S.A.I., la quale chiedeva di respingere la domanda attorea.

Ciò premesso,

all'udienza del 17.05.2002 erano presenti le parti.

Il Giudice rinviava al 25.06.2002 per il tentativo di conciliazione ex art.320, 1° comma c.p.c., data nella quale tale incumbente non ha sortito il suo effetto. Nella stessa udienza veniva ammessa la C.T.U. medico-legale nominato per l'elaborato peritale il Dr. Paolo Puddu.

La causa era rinviata al 14.10.2002 ex art.93, c.p.c.. Nel corso dell'istruttoria venivano sentiti alcuni testi.

All'udienza del 14 Aprile 2003, dopo che le parti avevano precisato le conclusioni ex art.321, 1° comma c.p.c., la causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda, avanzata nell'interesse di R.A. non è fondata e, perciò, deve essere rigettata.

### **THEMA DECIDENDUM**

Nella causa civile promossa da R. A. contro S.A.I. Assicurazioni S.p.A., avente per oggetto

un inadempimento contrattuale, il Giudice alla luce delle risultanze processuali, non accoglie la domanda attorea, in quanto priva di pregio giuridico.

A tale decisione, si deve pervenire per un duplice ordine di considerazioni.

Preliminarmente, va osservato come in data 22.05.2000 la R. abbia stipulato un contratto di assicurazione con la S.A.I. Assicurazioni, avente per oggetto la copertura di malattia ed infortuni.

In quella occasione, l'attrice dichiarava di non avere patologia in corso.

Successivamente, alla fine del mese di Settembre 2000 l'attrice accusava un fastidio agli arti inferiori e si sottoponeva a visita in occasione della quale le veniva consigliato un intervento chirurgico.

Quindi, R. A. si informava presso la S.A.I. sulla risarcibilità dell'intervento ed avuta risposta positiva si sottoponeva all'operazione effettuata nella casa di cura di Villa Verde di Bologna; successivamente, l'attrice chiedeva inutilmente il rimborso delle spese mediche sostenute, pari a £ 5.436.100

In secondo luogo, preme notare, come la predetta R. fosse affetta del disturbo alle varici già al momento della stipula del contratto di assicurazione come è stato evidenziato nella C.T.U. medico-legale redatta dal Dr. Puddu, la patologia sussisteva già in data 22.05.2000, poiché non avrebbe potuto giungere alla gravità presente nel mese di Settembre se non fosse stata già da tempo preesistente.

Per quanto concerne il requisito relativo alla consapevolezza della malattia, va rilevato il fatto che l'attrice già nel Febbraio 2000 si era accorta di una colorazione scura all'interno delle cosce, con comparsa di edemi agli arti inferiori. Pertanto si deve concludere che al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione, essa fosse già al corrente di una patologia presente, anche se non dolorosa.

Alla stregua di codeste osservazioni, dalle risultanze processuali, dalla C.T.U. medico-legale stilata dal Dr. Puddu e dalle testimonianze rese, chi scrive, come anzidetto, respinge la domanda "de qua".

Considerata la natura della causa, si deve mettere in rilievo come, nella fattispecie, sussistano giusti motivi, desunti dalla lite stessa, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

**P. Q. M.**

Il Giudice di Pace di Bologna, Dott. A. Toma, definitivamente pronunciandosi sulla domanda

proposta da

**R. A.**

**Contro**

**S.A.I. Assicurazioni S.p.A.,**

ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,

**RIGETTA,**

la domanda proposta dalla predetta R. perché priva di pregio giuridico.

La sentenza è esecutiva ex art.283 c.p.c..

Stimasi equo compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Bologna, il 27.05.2003

Il Cancelliere

.....

Depositata in Cancelleria

il.....

Il Giudice di Pace

Dr. Antonio Toma